

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6509 del 21/12/2021
Oggetto	D. LGS. 152/2006 (PARTE SECONDA) E L.R. 21/2004. AZIENDA "ALLEVAMENTO "LA ROSA " DI PATERCOLI FAUSTO", INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME SITA A MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA ARGINE SAN GIORGIO 2. RIESAME CON MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6707 del 21/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006 (PARTE SECONDA) E L.R. 21/2004. AZIENDA "ALLEVAMENTO "LA ROSA " DI PATERCOLI FAUSTO", INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME SITA A MONTICELLI D'ONGINA (PC) – VIA ARGINE SAN GIORGIO 2. RIESAME CON MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Premesso che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalle Leggi Regionali n. 9 del 16/7/2015 "Legge comunitaria regionale 2015" e n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che dispone che le funzioni amministrative in materia di AIA siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" ed il Decreto MATTM n. 58/2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la V Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004" di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della RER n. 20360 del 14/12/2017 "Approvazione calendario di presentazione dei riesami per gli allevamenti intensivi con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili stabilite con decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione";

premesse che per il settore di attività oggetto della presente esistono:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce la conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il BRef "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2310 del 5/12/2013 e s.m.i., alla ditta "**ALLEVAMENTO "LA ROSA " DI PATERCOLI FAUSTO**" (C.F. PTRFST65R11D150A), sita a Monticelli d'Ongina (PC) – via Argine San Giorgio n. 2 in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di pollame con capacità superiore a 40.000 capi (punto 6.6 a, All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006);

vista l'istanza di riesame con modifica dell'AIA presentata dalla Ditta il 13/3/2020, assunta a prot. Arpae in data 16/3/2020, prot. n. 41138;

dato atto del seguente iter istruttorio:

- il SAC di Arpae Piacenza, con nota del 15/4/2020, prot. n. 54816, ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza dell'istanza di riesame con modifica non sostanziale;
- con nota del 17/4/2020, prot. n. 4971, il SUAP dell'Unione Comuni Bassa Val d'Arda fiume Po ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA;
- sul BURERT n. 132 del 29.04.2020 è stato pubblicato, a cura del medesimo SUAP, il comunicato relativo all'avvio del procedimento in parola e il relativo avviso di deposito della documentazione; non sono pervenute osservazioni in merito;

atteso che il gestore ha richiesto di essere autorizzato per la seguente consistenza di allevamento:

Capienza massima ed effettiva (n° capi)	Potenzialità massima ed effettiva (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m2)
84.000	71,53	4.284

vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta proponente il 18/10/2021 prot. Arpae n. 159814;

dato atto che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata, che si configura come riesame con modifica non sostanziale;

richiamate le conclusioni della Conferenza dei Servizi, emerse durante la seduta conclusiva tenutasi il 21/10/2021, convocata per la valutazione della domanda di riesame ai sensi del D. Lgs. 152/2006 Parte Seconda e degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, fatte salve le condizioni indicate nel successivo dispositivo e nell'allegata Relazione Tecnica;

vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 164356 del 25/10/2021, comprendente il parere relativo al monitoraggio dell'installazione, reso ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;

considerato che:

- in data 4/11/2021, con nota prot. n. 169382, il SAC di Arpae ha trasmesso all'Azienda l'allegata Relazione Tecnica, che costituisce schema del provvedimento di riesame e modifica non sostanziale dell'A.I.A., per l'espressione di eventuali osservazioni in merito;
- l'Azienda ha presentato osservazioni in merito al piano di monitoraggio e controllo con nota assunta a prot. Arpae al n. 179071 del 22/11/2021;
- il Servizio Territoriale dell'ARPAE di Piacenza, con nota prot. n. 192919 del 16/12/2021, ha ritenuto di non dover apportare modifiche al contributo istruttorio e parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al sopra richiamato prot. n. 164356 del 25/10/2021, in quanto:
 - lo schema di provvedimento ed il relativo piano di monitoraggio dell'installazione è stato redatto secondo le indicazioni della Linea Guida "Allevamenti Intensivi di pollame o di suini: schema Riesame AIA e Allegato tecnico" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-2020-336 del 24/04/2020 della Direzione Tecnica di ARPAE;
 - nel piano di monitoraggio e controllo previsto al punto D3 della Relazione Tecnica non è previsto alcun monitoraggio della crescita delle alberature, che il Gestore chiederebbe di eliminare;
 - il Gestore non è tenuto ad adottare particolari registri, può utilizzare eventuali sistemi di registrazione già in uso (ad es. Registro veterinario) a condizione che vengano comunque rispettate le frequenze, le tipologie e le modalità di registrazione dei vari parametri da controllare e previsti dalle varie tabelle (da D3.1.1 a D3.1.10).

Si richiede in ogni caso che il Gestore presti particolare attenzione:

- ai monitoraggi previsti al capitolo "D3.1.4 Monitoraggio e controllo delle emissioni diffuse", dove il risultato, dell'azoto e del fosforo escreto e dell'ammoniaca emessa, sulla base della consistenza effettiva media dell'anno considerato, deve essere riportato e trasmesso con il Report annuale (entro il 30 aprile);
- alle verifiche riguardanti gli indicatori di prestazione previsti al capitolo D3.3, che andranno calcolati secondo le modalità ed unità di misura previste nella relativa tabella di monitoraggio e trasmessi anch'essi nella relazione da allegare al Report annuale.

ritenuto, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte, che sussistano le condizioni per il rilascio del presente provvedimento di riesame con modifica non sostanziale dell'A.I.A., per la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo avicolo presso l'installazione indicata in oggetto;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott. ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- a) rilasciare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame** alla Ditta **"ALLEVAMENTO "LA ROSA " DI PATERCOLI FAUSTO"** (C.F. 01288390337), avente sede legale a Monticelli d'Ongina (PC) – via Argine San Giorgio n. 2, in qualità di gestore dell'installazione che effettua l'attività di allevamento intensivo di pollame (polli da carne a terra - punto 6.6 a – All. VIII

alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006: Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con una capacità superiore a 40.000 posti pollame), sita a **Monticelli d'Ongina (PC) – via Argine San Giorgio n. 2;**

b) stabilire che:

- la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo di pollame avente con una capacità superiore a 40.000 posti pollame (polli da carne a terra - punto 6.6 lettera a, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006). Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo il gestore dovrà rispettare la Consistenza dell'allevamento autorizzata:

	Consistenza autorizzata (n. capi)	Corrispondente ad un peso vivo allevato (t)
Polli da carne	84.000	71,53

- il presente provvedimento revoca e sostituisce le seguenti autorizzazioni già di titolarità della medesima Ditta:

Settore ambientale interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Numero autorizzazione e data di emissione	NOTE
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 2151 del 30/10/2007	Autorizzazione Integrata Ambientale
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 1606 del 03/08/2010	Riesame
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 2757 del 21/12/2011	Riesame e aggiornamento per modifica capacità produttiva
Tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 2310 del 05/12/2013	Rinnovo con modifica non sostanziale

- l'Allegato I alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate di seguito, nonché di tutte le condizioni e prescrizioni espresse nella Sezione D dell'allegata Relazione Tecnica (qui allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento). In particolare il gestore deve provvedere ad effettuare i seguenti interventi:
 - sostituzione in caso di guasto delle apparecchiature elettriche presenti in allevamento con più moderni dispositivi elettronici a basso consumo energetico;
- il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Arpae – SAC di Piacenza, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- Arpae effettua quanto di competenza come da art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC o fax ad Arpae (sezione territorialmente competente di Piacenza) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore;

8. i costi che Arpae di Piacenza sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008, la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 e la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009, richiamati in premessa;
9. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
10. sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
11. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, la presente autorizzazione, efficace dalla data di notifica al Gestore, ha la durata di 10 anni. La presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a riesame ai fini di rinnovo entro 10 anni dalla data di notifica al Gestore, il quale a tale scopo dovrà presentare, almeno sei mesi prima del termine sopra indicato, adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D. Lgs. 152/2006;

c) stabilire inoltre che:

- 1) il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella sezione D dell'Allegato I "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 2) la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di gestione di fine vita dell'allevamento;

d) rendere noto che:

- copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP dell'Unione Comuni Bassa Val d'Arda fiume Po per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
- il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) a cura dello stesso SUAP, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

- e) dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dell'ARPAE di Piacenza
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.